



Vargiu Scuola Srl
Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032
Sito: vargiuscuola.it
commerciale@vargiuscuola.it
tel: 070271526, 070271560
partita iva: 03679880926

*Alle scuole della lista di distribuzione
gratuita VargiuScuola Silver*

VS_SVR 40/2023

Assemini, 22/6/2023

Anagrafe delle prestazioni – incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti

Nelle nostre ultime note abbiamo parlato della scadenza del 30 giugno per l'aggiornamento delle sezioni di Amministrazione Trasparente oggetto di monitoraggio secondo quanto stabilito dalla [delibera ANAC del 17 maggio 2023](#):

guide video:

- [Presentazione degli adempimenti previsti per le scuole dalla delibera ANAC 203/2023](#)
(durata 12 minuti)
- [Guida alla pubblicazione dei contenuti di cui alla delibera ANAC 203/2023](#) - estratto intervento in videoconferenza del 17 giugno (45 minuti)

Note operative:

- [DPO 34/2023: gli adempimenti della delibera ANAC 203/2023](#)
- [DPO 39/2023: i contenuti di AT oggetto di monitoraggio](#)

La sezione che più di altre sta mettendo in difficoltà le scuole è quella denominata **“Incarichi conferiti o autorizzati al personale”** in cui va riportato l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico (art. 18, D. Lgs 33/2013). Come già detto nella guida [39/23](#), i dati e le informazioni che devono essere rese note in Amministrazione Trasparente nella sezione “Incarichi conferiti o autorizzati al personale” sono le stesse che devono essere comunicate al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo quanto disposto dal D. Lgs 75/2017. Su questa materia c'è oggi una certa confusione derivante dal fatto che nel tempo si sono sovrapposte diverse indicazioni, talvolta contrastanti e di difficile interpretazione, provenienti da fonti differenti. Nella presente nota richiamiamo i diversi riferimenti normativi per cercare di fare chiarezza sull'adempimento.

1. Le disposizioni del D. Lgs 75/2017

L'art. 8 e l'art. 22 comma 12 del D. Lgs 75/2017 hanno modificato l'art. 53 del D. Lgs 165/2001 ("incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi") prevedendo importanti novità per quanto riguarda la trasmissione all'anagrafe delle prestazioni. In particolare l'art. 8 modifica come segue i commi 12, 13 e 14 del suddetto art. 53:

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto

13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

Le disposizioni di legge prevedono quindi che le istituzioni scolastiche comunichino tempestivamente (entro 15 giorni dall'assegnazione dell'incarico) al **Dipartimento della funzione pubblica** i dati relativi agli incarichi conferiti a consulenti e dipendenti pubblici (e non più entro il 30 giugno). La comunicazione al DFP avviene attraverso la piattaforma PerlaPA dove devono essere comunicate le informazioni relative ai **Consulenti e Collaboratori Esterni** (CCE) e quelle relative agli **incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti** (DIP). Le informazioni relative ai CCE devono anche essere pubblicate in Amministrazione Trasparente nella sezione "**Consulenti e Collaboratori**" (art. 15, D. Lgs 33/2013) mentre le informazioni relative ai dipendenti devono essere pubblicate in AT in "**Personale / Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti**" (art. 18, D. Lgs 33/2013).

2. Autorizzazione incarichi

L'art.26, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 ribadisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ne deriva che qualunque incarico che non sia direttamente conferito dal dirigente preposto all'Ufficio o Scuola di appartenenza del dipendente non può essere svolto senza la preventiva autorizzazione.

3. Comunicazione incarichi al DFP

Se l'incarico è affidato ad un proprio dipendente, la scuola provvederà tempestivamente (entro 15 gg) a fare la comunicazione attraverso PerlaPA.

Se l'incarico è affidato a personale di un'altra scuola o di altra amministrazione pubblica va comunicato tempestivamente a questa, che dovrà dunque effettuare l'inserimento in PERLAPA anche se la prestazione dovrà essere pagata dalla scuola che ha fatto l'affidamento. In pratica l'amministrazione che fa l'affidamento comunica alla scuola di titolarità l'instaurazione del rapporto ma è la scuola di titolarità che deve fare l'inserimento in PERLAPA.

Il personale del comparto scuola AUTORIZZATO a svolgere un incarico conferito da una Amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza oppure da un soggetto privato, dovrà accertarsi che il CONFERENTE comunichi in tempo utile alla sede alla quale il dipendente organicamente appartiene tutte le informazioni necessarie per l'inserimento a terminale dei relativi dati.

4. Incarichi che non vanno comunicati

Con la [comunicazione 497/2002](#) il MIUR ha ritenuto che, anche per le istituzioni scolastiche, siano esclusi dagli obblighi di comunicazione all'anagrafe delle prestazioni gli incarichi svolti e i compensi ricevuti nei casi indicati dalla circolare n. 5 del 29/5/1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

A- esclusioni oggettive

- diritti d'autore;
- compensi per attività di insegnamento;
- redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali, ove consentita, e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale;
- collaborazione a giornali, riviste, encyclopedie e simili;
- utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni e seminari (Circolare n.10/98 della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
- prestazioni per le quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate;
- prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- compiti attribuiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

B- esclusioni soggettive

- i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;
- i docenti universitari e i ricercatori a tempo definito;
- i professori della scuola statale iscritti agli albi professionali e autorizzati all'esercizio della libera professione e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

5. Incarichi a personale della propria scuola

Compensi provenienti dal FIS

In relazione agli **incarichi attribuiti al personale interno sulla base della contrattazione integrativa** d'istituto (funzioni strumentali, incarichi specifici A.T.A., incarichi ex art.88 CCNL 2006-2009), retribuiti col Fondo MOF e il Fondo d'istituto, ANAC ha precisato l'esclusione dagli obblighi comunicativi in quanto rientranti comunque nell'ambito del rapporto di lavoro.

Attività personale ATA su progetti PON

Il MEF nel rispondere ad un quesito del MIUR ha comunicato con nota prot. 136657 del 15/12/2008 che "si ritiene che il dipendente (personale ATA) incaricato di espletare attività connesse al Programma Operativo Nazionale presso la stessa istituzione scolastica in cui presta servizio fornisca una prestazione di lavoro del tutto analoga a quella svolta abitualmente ed esegua una attività che è comunque connessa ai normali compiti d'istituto affidatigli. Il relativo compenso è erogato dall'istituzione scolastica di appartenenza, la quale, nel caso in esame, non può essere considerata un "soggetto terzo" e, pertanto, i predetti compensi percepiti a fronte delle prestazioni rese in relazione al PON sono riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e, dunque, vanno assoggettati alle ritenute fiscali e contributive."

Secondo tale indicazione, peraltro abbastanza datata, gli incarichi conferiti al personale ATA (compreso il DSGA) e al Dirigente Scolastico nell'ambito dei PON non dovrebbero essere inseriti nell'Anagrafe delle Prestazioni, perché considerati attività progettuali istituzionali.

Altre attività su progetti PON

Invece, per le altre figure impegnate nei PON come Esperti, Tutor, Referenti Valutazione, Figura di supporto, gli incarichi eventualmente conferiti quali progettista o collaudatore dovranno essere inseriti nell'Anagrafe delle Prestazioni

6. Incarichi a personale di altra scuola

L'incarico affidato a personale di un'altra scuola va comunicato tempestivamente a questa, che dovrà dunque effettuare l'inserimento in PERLAPA anche se la prestazione dovrà essere pagata dalla scuola che ha fatto l'affidamento. In pratica la scuola che fa l'affidamento comunica alla scuola di titolarità l'instaurazione del rapporto ma è la scuola di titolarità che deve fare l'inserimento in PERLAPA.

7. Contratti con aziende, associazioni, onlus

Le dichiarazioni in PERLAPA devono essere fatte solo per incarichi a persone fisiche, per cui contratti stipulati con aziende o associazioni non danno luogo ad adempimenti in Anagrafe. Ciò significa che, ad esempio, se l'incarico di DPO è affidato all'Ing. Antonio Vargiu libero professionista possessore di partita IVA, questo deve essere comunicato all'Anagrafe. La comunicazione non interviene invece se il ruolo di DPO è assunto da VargiuScuola Srl all'interno di un contratto di servizi regolamentato dal codice degli appalti. La stessa cosa avviene anche quando la scuola stipula un contratto per la fornitura di servizi per la realizzazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa mettendo a disposizione il proprio personale esperto oppure nel caso di un contratto con uno studio associato di medici con partita IVA per la figura del medico competente.

8. Incarichi a titolo gratuito

Come disposto dall'art. 53, comma 12 del D. Lgs 165/2001 devono essere inseriti nell'anagrafe delle prestazioni anche gli incarichi a titolo gratuito.

9. Incarichi di formazione e docenza

Per la gestione degli incarichi di formazione e docenza ha rilevanza l'art. 53, comma 6 del D. Lgs 165/2001 che dispone:

"i commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, encyclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
- f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di docenza e di ricerca scientifica."

Per le attività previste al punto f-bis (*attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di docenza e di ricerca scientifica*) non si applicano quindi i commi da 7 al 13 ed in particolare il comma 12 che dispone la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi entro 15 giorni dall'incarico.

C'è da evidenziare che il comma 6 non esclude le comunicazioni previste dal comma 14 (riportato anche al punto 1 della presente nota). **Ciò significa che anche le attività di formazione dirette ai dipendenti della pubblica amministrazione nonchè di docenza e di ricerca scientifica vanno caricate in PaerlaPA, sezione CCE, quando viene svolta da consulenti e collaboratori esterni e non dipendenti dell'amministrazione.**

10. Incarichi dei revisori MIUR

La nota 607 del 13/01/2017 del MIUR ha ribadito che l'incarico di revisore di conti, attribuito dal MIUR e dal MEF, deve essere comunicato nel portale telematico dell'anagrafe delle prestazioni dalla scuola capofila dell'ambito per il quale è svolto l'incarico. L'incarico non necessita di autorizzazione in quanto conferito con decreto del Ministro.

11. Conclusioni

Per provare a rispondere ai tanti quesiti che ci giungono dalle scuole impegnate a rivedere i contenuti pubblicati in AT ed in anagrafe delle prestazioni in vista del monitoraggio che sarà condotto a breve dai Revisori dei conti, riportiamo le seguenti conclusioni:

L'obbligo di comunicazione su PerlaPA riguarda gli incarichi ulteriori e diversi rispetto al proprio profilo professionale e conferiti oltre i propri doveri d'ufficio, per i quali dunque è necessario un formale conferimento da parte dell'Amministrazione o, se conferito da altro ente, la preventiva autorizzazione dall'Amministrazione di appartenenza prevista **dall'art.53 del D.Lgs. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego)**. Sono quindi oggetto di comunicazione telematica:

- Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai propri dipendenti;
- Incarichi retribuiti e non retribuiti autorizzati ai propri dipendenti e conferiti da altra amministrazione o da soggetti privati;
- Incarichi retribuiti conferiti a consulenti e soggetti esterni dalla stessa amministrazione.

La comunicazione sulla piattaforma PerlaPA deve essere tempestiva (entro 15 giorni dall'affidamento dell'incarico) ed altrettanto deve esserlo la pubblicazione in Amministrazione Trasparente nelle sezioni **“consulenti e collaboratori”** o in **“Incarichi autorizzati o conferiti al personale”**. La ratio sottesa all'obbligo di comunicazione è quello di dare **massima trasparenza** all'attribuzione di incarichi ai pubblici dipendenti e permettere a livello centrale un **controllo della spesa** per la loro retribuzione.

La complessità dell'adempimento deriva dal numero rilevante di esclusioni soggettive ed oggettive che costituiscono delle eccezioni per qualunque regola generale che si volessero fissare.

In particolare vanno caricati su PerlaPA:

- Incarichi retribuiti con risorse extra MOF e FIS
- Incarichi relativi a progetti PON FESR, FSE o PNRR

Salvo verificare, da un punto di vista soggettivo, che:

- Il dipendente non sia in aspettativa, comando o collocamento fuori ruolo
- Il dipendente non abbia un part time superiore al 50% dell'orario a tempo pieno
- Il dipendente non abbia già chiesto l'autorizzazione a svolgere la libera professione (e ciò comporta che la scuola non dovrà fare le comunicazioni per l'attività professionale svolta dal dipendente presso altri enti)
- Il dipendente non sia un docente universitario o un ricercatore a tempo definito

Prima di fare la comunicazione bisognerà anche verificare le seguenti esclusioni oggettive:

- Prestazioni riguardanti l'esercizio di libere professioni che richiedono l'iscrizione ad albi professionali
- Incarichi aventi ad oggetto partecipazione a riviste o giornali, l'utilizzazione economica di opere di ingegno e invenzioni, diritti d'autore.
- Partecipazione a convegni e seminari
- Attività di formazione o di docenza prestata da un proprio dipendente all'interno della propria amministrazione (che va invece comunicata se svolta da figure esterne all'amministrazione)

La materia è articolata e complessa per cui Vargiu Scuola intende lavorare ad un regolamento che definisca in modo chiaro le linee guida per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ed in PerlaPA dei dati sia dei consulenti e collaboratori esterni che dei dipendenti dell'amministrazione scolastica. Tale regolamento potrà essere valutato e quindi approvato dalle scuole che assistiamo in contratto.

Servizi assistenza e consulenza VargiuScuola

Vargiu Scuola assiste oggi più di 900 scuole all'interno di specifici contratti che includono l'assunzione del ruolo di:

- **Referenti per la Privacy** (inteso quale consulente)
- **Referenti per la Transizione Digitale** - per l'attuazione del CAD
- **Referenti per la trasparenza** (inteso quale consulente) – per l'attuazione della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione
- **Referenti per l'accessibilità** - per l'attuazione della normativa sull'accessibilità

Una presentazione dei nostri servizi è disponibile al [presente link](#) mentre l'affidamento può essere fatto da **catalogo MEPA** con i seguenti codici prodotto:

- **VS-CONS-1A:** servizio di assistenza nel ruolo di referente per l'attuazione della normativa in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD)
– durata 1 anno – **canone 550 € + IVA 22%**
- **VS-CONS-3A:** servizio di assistenza nel ruolo di referente per l'attuazione della normativa in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD)
– durata 3 anni con possibilità di recesso annuale senza motivazione– **canone annuo 450 € + IVA 22%**

Privacy e consulenza normativa

Se la vostra scuola ha in scadenza il proprio **Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO)** può prendere in considerazione la [nostra proposta di contratto](#) che prevede, oltre alla **consulenza per l'attuazione della normativa** in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione, privacy e digitalizzazione (CAD) anche l'assunzione dell'**incarico di RPD/DPO**. Nella versione più avanzata del contratto sono anche inclusi i **servizi di formazione in materia di privacy** attraverso dei webinar rivolti ai docenti (2 ore in tutto) e al personale amministrativo/direttivo (3 ore e mezza in tutto). Per l'affidamento diretto si può far riferimento ai seguenti prodotti a **catalogo MEPA**:

- **VS-RPD-1A:** assunzione dell'incarico di Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO) e assistenza in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD) – durata 1 anno – **canone 1.080 € + IVA 22%**
- **VS-RPD-3A:** assunzione dell'incarico di Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO) e assistenza in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD) – durata 3 anni con possibilità di recesso annuale senza motivazione – **canone annuo 950 € + IVA 22%**
- **VS-RPD-FOR-1A:** assunzione dell'incarico di Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO) e assistenza in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD). Inclusa formazione privacy per docenti (2 ore) e personale amministrativo direttivo (3 ore e mezza) per mezzo di webinar – durata 1 anno – **canone 1.230 € + IVA 22%**
- **VS-RPD-FOR-3A:** assunzione dell'incarico di Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO) e assistenza in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD). Inclusa formazione privacy per docenti (2 ore) e personale amministrativo direttivo (3 ore e mezza) per mezzo di webinar – durata 3 anni con possibilità di recesso annuale senza motivazione – **canone annuo 1.100 € + IVA 22%**

Si evidenzia che la durata pluriennale del contratto è suggerita da ANAC con la [delibera 13 maggio 2020](#) e da una successiva comunicazione del Garante privacy in modo da garantire la stabilità di una figura di grande rilievo che necessita, per il suo operato, di continuità nel tempo.

La sintesi delle nostre proposte

Codice contratto	Assistenza privacy, trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione	Incarico RPD	Formazione docenti (webinar 2 ore) e personale amministrativo/direttivo (webinar 3 ore e mezza)
VS-CONS-1A VS-CONS-3A	SI	NO	NO
VS-RPD-1A VS-RPD-3A	SI	SI	NO
VS-RPD-FOR-1A VS-RPD-FOR-3A	SI	SI	SI

Le scuole che hanno in scadenza il proprio DPO e che sono interessate ai nostri servizi per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e CAD possono ovviamente far riferimento alle nostre proposte **VS-RPD-1A** e **VS-RPD-3A** o a quelle **VS-RPD-FOR-1A** e **VS-RPD-FOR-3A** che includono anche il servizio di formazione.

Se invece il DPO non ha il contratto in scadenza la scuola può prendere in considerazione le nostre proposte [**VS-CONS-1A** e **VS-CONS-3A**](#) che per il canone annuale di 550,00 € + IVA (contratto annuale) o di 450,00 € + IVA (contratto triennale) consentono di avere un referente per l'attuazione della normativa (ma non un RPD/DPO). Alla scadenza del contratto del vostro DPO potreste quindi prendere in considerazione la proposta VargiuScuola per un servizio che include l'assunzione dell'incarico di DPO e di referente normativo (VS-RPD-1A e VS-RPD-3A). In tal caso si procederebbe alla rescissione del precedente contratto con VargiuScuola per il quale verrà addebitato il solo periodo di effettiva prestazione del servizio.

Ulteriori informazioni sui nostri servizi di assistenza in relazione agli adempimenti normativi al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=uXCeQbT_qm4